

# COMUNE DI ROCCA DI PAPA

# CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CAP 00040 CODICE FISCALE 01238260580 sede provvisoria Viale Enrico Ferri n. 65 C.SO COSTITUENTE 26 CENTRALINO (06) 94286160 PARTITA IVA 00975471004

PROT. N. 16912

# ORDINANZA N. 70

DEL 25.06.2020

OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO 2020

## IL SINDACO

#### VISTI:

- il regio decreto n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;
- la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- la legge n.353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale (l.r.) n. 39 del 28.10.2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali":
- il regolamento regionale n. 7 del 18.04.2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";
- il decreto legislativo (d. lgs.) n.152 del 3.04.2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- la l. r. n. 2 del 26.02.2014 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 2.12.2016 di approvazione del Piano comunale di emergenza di Protezione civile;
- il d. lgs n.1 del 2018 che all'art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 15.05.2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, con il quale si stabilisce, fra l'altro che dal 15 giugno al 30 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;
- le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2020, firmate il 19 maggio 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 27.05.2020;
- il d. lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento all'articolo 54 comma 4 grazie al quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi

- generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- il d. lgs n. 1/2018 "Codice di protezione civile" che all' art 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

## **CONSIDERATO CHE:**

- in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza diffusa di aree boscate;
- è necessario predisporre ogni iniziativa utile alla salvaguardia del patrimonio naturale, dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;

## ORDINA

- 1. durante il periodo di grave pericolosità di incendio, ovvero dal 15 giugno al 30 settembre 2020, in tutte le aree boschive, cespugliate o arborate, su terreni coltivati o incolti e prati, nonché nelle zone limitrofe alle suddette aree è tassativamente vietato:
  - a) accendere fuochi di ogni genere;
  - b) far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati ai sensi delle norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  - c) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  - d) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
  - e) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  - f) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  - g) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
  - h) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta, nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi;

# 2. E' fatto obbligo:

1. agli Enti gestori/proprietari di infrastrutture viarie (Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, ecc.) di provvedere, lungo gli assi stradali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo o in prossimità di esse, alla ripulitura e rimozione della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della Legge Regionale 19

settembre 1974 n.61), rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile presente lungo banchine, cunette e scarpate, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada. I suddetti gestori dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

- 2. ai gestori di cabine elettriche di provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine stesse per un raggio non inferiore a 10 metri;
- 3. agli Enti, proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di campi, prati, pascoli, terreni incolti e a riposo di realizzare fasce protettive, prive di residui di vegetazione, di larghezza non inferiore a 10 metri, lungo tutto il perimetro del proprio fondo (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974 n.61);
- 4. agli Enti, proprietari, possessori a qualsiasi titolo di boschi, di eseguire la ripulitura dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I medesimi devono provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva libera da specie erbacee, rovi e necromassa, larga almeno dieci metri, ai confini del bosco con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio possono essere effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;
- 5. ai gestori di aziende per lo stoccaggio dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art.13 del d. lgs n. 36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione;
- 6. ai proprietari di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) insistenti o limitrofe ad aree boschive, cespugliate o arborate, su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle suddette aree, di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, i suddetti proprietari dovranno adottare tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
- 7. ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile:
- 8. ai privati che esercitano attività ricettiva con accensione di fuochi in appositi bracieri di fornire al Comune apposita cartografia, contrassegnando con numeri progressivi i vari siti o le aree ospitanti tali strutture, nonché la relativa viabilità di accesso e di servizio alle stesse;
- 9. ai proprietari di fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, di garantire una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di

costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile;

#### DISPONE

- 1. chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali chiamando i numeri 112, 115 o 1515, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
- 2. gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di legge;
- 3. la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000;
- 4. per quanto non disposto con la presente ordinanza si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia;
- 5. che l'originale del presente atto venga inserito nella raccolta delle ordinanze e copia dello stesso trasmesso per quanto di rispettiva competenza a:
  - Comando di Polizia Locale;
  - Giunta comunale:
  - Settori comunali Affari istituzionali, Lavori Pubblici e Ambiente;
  - Associazioni di volontariato di protezione civile (Gruppo A.S.A. e Gruppo comunale);
  - Comando Stazione Carabinieri:
  - Comando Stazione Carabinieri Forestale;
  - Commissariato di Polizia di Stato;
  - Guardia di Finanza;
  - Parco Regionale dei Castelli Romani;
  - Città Metropolitana di Roma Capitale;
- e inviato per conoscenza a:
  - Presidenza Giunta Regione Lazio;
  - Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Roma;
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Marino;
  - Comando Provinciale dei Carabinieri;
  - Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali.
- 6. che copia della stessa venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale;
- 7. la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, a norma del decreto legislativo D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL VICESINDACO REGGENTE Veronica Cimino